

Decreto federale che approva la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

del 16 marzo 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 1995²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope è approvata con le seguenti riserve:

- a. Riserva concernente l'articolo 3 paragrafo 2:
La Svizzera non si considera vincolata dall'articolo 3 paragrafo 2 per quanto concerne il mantenimento o l'adozione di norme penali nell'ambito della legislazione sugli stupefacenti.
- b. Riserva concernente l'articolo 3 paragrafi 6, 7 e 8:
La Svizzera considera vincolanti le prescrizioni di cui all'articolo 3 paragrafi 6, 7 e 8 unicamente nella misura in cui concordano con la sua legislazione penale e con la sua politica in materia di lotta alla criminalità.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 6 dicembre 2004

Il vicepresidente: Claude Janiak

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2005

Il presidente: Bruno Frick

Il segretario: Christoph Lanz

¹ RS 101

² FF 1996 I 521

